

CITTA' DI AVOLA

ORDINANZA N. 25

Data 3 agosto 2018

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina.-

IL SINDACO

-Vista la propria Ordinanza n. 34 del 30/09/2013 riguardante il divieto di vendita per asporto di bevande in genere in contenitori di vetro o in lattina, rivolto ai pubblici esercizi, nonché ai locali di svago e di intrattenimento con validità nell'arco orario compreso tra le ore 20,00 e le ore 2,00 del giorno successivo;

-Considerato che le finalità di tutela della sicurezza pubblica durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate per i prossimi spettacoli ed eventi musicali che si svolgeranno in occasione della Notte Bianca 2018, San Lorenzo, Ferragosto e Art Music Fest vanno perseguite parimenti con l'estensione del divieto di vendita sopra citato, di cui all'Ordinanza n. 34/2013 fin dall'orario di inizio delle manifestazioni medesime;


-Ritenuto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere efficace l'azione di vigilanza e di controllo, svolta dagli organi di polizia, vietare la vendita per asporto di bevande in genere in contenitori di vetro o in lattina ai pubblici esercizi, nonché ai locali di svago e di intrattenimento con validità nell'arco orario compreso tra le ore 15,00 e le ore 2,00 del giorno successivo ai festeggiamenti, ovvero:

dalle ore 15,00 del 4 agosto fino alle ore 2,00 del 5 agosto 2018;
dalle ore 15,00 del 10 agosto fino alle ore 2,00 dell'11 agosto 2018;
dalle ore 15,00 del 15 agosto fino alle ore 2,00 del 16 agosto 2018;
dalle ore 15,00 del 27 agosto fino alle ore 2,00 del 28 agosto 2018;

- Vista la L.R. n. 48/91;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Ritenuto dover provvedere in merito;

ORDINA

1. In deroga alla citata ordinanza n. 34/2013, il divieto di vendita di bevande in genere in contenitori di vetro o in lattina ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché ai locali di svago e di intrattenimento nell'arco orario compreso tra le ore 15,00 e le ore 02,00 del giorno successivo delle manifestazioni che avranno luogo il 4 - 10 - 15 e 27 agosto 2018;
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad €. 100,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 dell'art. 6 della Legge n. 689/1981 e s.m. e i. della Delibera G.M. n. 105 del 21/05/2013 fatta salva l'applicazione di eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale previste dalla normativa vigente. Il Comando di Polizia Municipale e gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza;
3. L'ufficio messi è incaricato di notificare copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di P.S. alla Guardia di Finanza e alle organizzazioni commerciali di categoria;
4. L'Ufficio Messi è incaricato peraltro di consegnare copia della presente Ordinanza ai principali esercizi pubblici di svago e intrattenimento ubicati nei luoghi dei festeggiamenti;
5. Il Responsabile SUAP procederà alla materiale consegna della presente Ordinanza in allegato alla concessione del posteggio da assegnare in occasione degli eventi sopra citati ed oggetto della presente Ordinanza.
6. Si Dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente.-



IL SINDACO
Dott. Giovanni Luca Cannata